

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28375 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 21/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bellavista Salvatore nato a PALERMO il 18/04/1958

avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

Letta la memoria di replica degli avv. Marcello Consiglio e Enrico Sanseverino che hanno controdedotto ai rilievi del P.g., insistendo nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.6.2025, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Bellavista Salvatore, che l'aveva dichiarato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione della somma di euro 3.252.069,00, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di corrispondenza tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare per il delitto di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., contestato al predetto per avere, nella qualità di liquidatore della B.L.S., società consortile a s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo, distratto somme di denaro per € 3.252.069,00, procedendo ad estinzione del credito di pari importo vantato verso la Bellavista s.r.l., che compensava con i debiti per pregressi finanziamenti ricevuti da quest'ultima società (creditore che in ogni caso favoriva in danno degli altri). Pertanto, le uniche operazioni in linea con il capo di imputazione, sarebbero quelle connesse ai rapporti di finanziamento interni alla dinamica consortile, nell'ammontare contestato. Nell'evidente difficoltà ad argomentare sul punto centrale sollevato dalla difesa nei due giudizi di merito, a fronte di una laconica sentenza di primo grado, la Corte d'Appello illustra per la prima volta condotte presuntivamente fraudolente, estranee al capo di imputazione (pp. 4 - 6), in evidente violazione delle norme processuali che regolano le nuove contestazioni.

2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 2615-ter cod. civ. e l'illogicità della motivazione. La Corte d'Appello ha erroneamente applicato l'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., attraverso l'inosservanza dell'art. 2615-ter cod. civ., componendo un giudizio indiziario afflitto da motivazione lacunosa e illogica, omettendo di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., art. 223 in combinato disposto con l'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., art. 2615-ter cod. civ. - art. 606, comma 1, lett. e), e art. 192 cod. proc. pen.).

La disciplina delle società consortili, in assenza di prova contraria, non consente di ritenere sussistente, nel caso in esame, un rapporto di finanziamento con obbligo di restituzione tra la BLS società consortile e la Bellavista s.r.l. (a partire dal 9/1/2012, unica consorziata), il cui indebito rimborso, in violazione dell'obbligo di postergazione, integrerebbe la condotta distrattiva oggetto di contestazione. I trasferimenti di denaro dalla Bellavista alla BLS, infatti, ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ. e per giurisprudenza costante (Cassazione civile sez. 1, 11/06/2004, n. 11081), devono ritenersi contributi consortili, i quali costituiscono una forma di

finanziamento della società consortile che non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione in favore del soggetto che li abbia versati.

In particolare, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non indica alcuna delibera di finanziamento da parte della Bellavista s.r.l. e, men che meno, documentazione bancaria relativa all'asserito trasferimento di denaro, da parte della BLS, attraverso il quale si sarebbe realizzato il rimborso e lo svuotamento della medesima società.

In ogni caso, come sostenuto nell'atto d'appello e ribadito nelle note conclusive citate, in assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto da parte dei giudici di merito, si è puntualmente dimostrato, attraverso il consulente tecnico di parte, che i trasferimenti della consorziata Bellavista s.r.l. alla BLS, in ossequio alla natura consortile della società fallita, nonché al suo statuto e atto costitutivo, erano necessari per il sostenimento dei costi di esecuzione dell'opera, e non dovevano né potevano essere in alcun modo restituiti, visto che la consortile emetteva le fatture per le somme ricevute.

Sotto altro e concorrente profilo:

- la società consortile, da una parte, postava i contributi/versamenti che riceveva in un conto cd. SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) che veniva indicato nel bilancio nella colonna dei debiti e dall'altra pareggiava questo debito con il "ribaltamento costi", attraverso l'emissione di una fattura, 'per costi sostenuti' che, come tale, veniva postata in bilancio sulla colonna dei crediti;
- dall'altra parte, le società del raggruppamento, ricevendo dette fatture di ribaltamento, le indicavano nel loro bilancio come costo fornitore e bilanciavano così le fatture emesse nei confronti del committente.

L'analisi della contabilità della B.L.S., evidenzia, quindi:

- 1) che in tutti i bilanci della stessa vi era il conto "fatture da emettere" che rappresentava i costi sostenuti per conto delle consorziate, non coperti da fatture;
- 2) che i versamenti eseguiti dalla Bellavista s.r.l. sono sempre stati portati in diminuzione del credito per le fatture emesse relative al ribaltamento dei costi;
- 3) che se fossero stati finanziamenti (nel senso indicato nella C.T.U.) non avrebbe avuto alcun senso logico - giuridico che la BLS emettesse fatture e si sarebbero rinvenuti tutti i verbali di delibera degli stessi finanziamenti.

Come è agevole verificare dai partitari o schede contabili, nessuna dizione di "rimborso " viene esplicitata, bensì viene utilizzata la dizione "giroconto" che rappresenta una modalità tecnica di denominazione delle operazioni per evidenziare l'estinzione di un conto che non viene movimentato finanziariamente. Inoltre, come è agevole rilevare, a fronte della erogazione dei contributi, la BLS emetteva le

fatture o ne prevedeva nei propri bilanci la emissione. Ma v'è di più, la C.T.U. non evidenzia il fatto che è impossibile estinguere un finanziamento con una fattura.

Sia il Giudice dell'udienza preliminare che la Corte d'Appello hanno rimosso questi elementi non controvertibili, trasformati, con un'argomentazione illogica ed autoreferenziale, in dati della contabilità che, pur evidenziando, nello stesso assunto dei giudici di merito, la procedura di «ribaltamento costi, delineerebbero una ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e su operazioni contabili ('giroconti') tramite i quali venivano effettuati e registrati i trasferimenti del denaro che all'evidenza in alcun modo influiscono sul carattere distrattivo del trasferimento di denaro e che anzi 'coprivano' sotto il profilo formale, lo svuotamento della società ormai in decozione» (sentenza impugnata pp. 6 - 7).

I giudici di merito, erroneamente, non soltanto hanno ritenuto finanziamenti da restituire i trasferimenti di denaro dalla Bellavista consorziata alla BLS consortile ma hanno attribuito alla complessiva descrizione contabile degli stessi il carattere della fraudolenta copertura documentale delle condotte distrattive. In disparte la contraddizione logica con l'esclusione, già da parte del Giudice dell'udienza preliminare, di qualsivoglia condotta di bancarotta documentale, è agevole rilevare come sia stata ignorata la procedura di ribaltamento costi che prevedeva, a seguito dei periodici trasferimenti di denaro della consorziata Bellavista s.r.l., l'emissione di corrispondente fattura da parte della stessa BLS e non già la loro restituzione.

Uno schema operativo del tutto differente dall'ordinario finanziamento soci cui, in via esclusiva ed erroneamente, i giudici di merito hanno ricollegato l'affermazione di colpevolezza del ricorrente. In senso radicalmente contrario all'assunto dei giudici di merito, come precisato nelle note conclusive del 12.2.2025 citate, lo stesso consulente della curatela aveva fornito precisazioni (relazione Battaglia p. 8).

Secondo la comune prassi contabile ciascuna impresa partecipante all'ATI aggiudicataria dell'opera fattura al committente la propria quota del corrispettivo e la società consortile esecutrice materiale del contratto attraverso i mezzi messi a disposizione delle consorziate addebita alle imprese socie nella medesima quota i costi dalla stessa sostenuti. Le consorziate poi coprono (*rectius* dovrebbero coprire finanziariamente) i costi sostenuti dalla consortile attraverso il versamento di quota parte dei corrispettivi dell'appalto ricevuti dal committente o con altri contributi/finanziamenti. Attraverso tale meccanismo la società consortile consegue il pareggio di bilancio dal momento che ai costi sostenuti per l'esecuzione dell'opera fanno da contraltare i ricavi derivanti dal totale ribaltamento dei predetti costi in capo alle consorziate.

Quest'ultimo inciso, in linea con quanto sostenuto dal consulente di parte del ricorrente, mal si concilia con quanto ritenuto dai giudici di merito, considerato che

qualsivoglia trasferimento di somme dalla Bellavista alla BLS è servito esclusivamente a bilanciare i costi sostenuti da quest'ultima per l'esecuzione dell'appalto e, secondo lo stesso consulente della curatela, era un ricavo.

Il fatto che queste somme risultino annotate in conti denominati finanziamento, deve essere letto nel contesto della dinamica consortile senza cambiare la natura del trasferimento, considerando che:

- non esiste alcuna delibera di finanziamento della Bellavista s.r.l. alla BLS consortile, men che meno con obbligo di rimborso da parte della società fallita e le somme trasferite dalla Bellavista s.r.l. alla BLS costituiscono per quest'ultima ricavi con i quali coprire i costi sostenuti per la realizzazione dell'appalto e non finanziamenti la cui indebita restituzione, in violazione dell'obbligo di postergazione, avrebbe integrato la condotta delittuosa contestata;
- la curatela della BLS, pertanto, non si è insinuata al passivo della Bellavista s.r.l. per le somme asseritamente distratte, attraverso indebite restituzioni nella forma di compensazioni; una scelta obbligata per la curatela, tenuto conto della radicale mancanza di titolo, in relazione alle somme oggetto di contestazione, e non già, come incomprensibilmente affermato nella sentenza impugnata (p. 7), una vicenda successiva ai fatti di causa legata alla procedura concorsuale e, quindi, influente ai fini della definizione del delitto *de quo* (così testualmente in ricorso).

In senso esattamente contrario all'assunto accusatorio acriticamente condiviso dai giudici di merito, infatti, nessuna compensazione tra debiti e crediti, collegati ai contributi/finanziamenti della consorziale Bellavista alla consortile BLS, era, anche astrattamente, configurabile considerato che gli stessi non dovevano essere restituiti. Sul punto, in assenza di qualsivoglia commento dei giudici di merito, nell'atto d'appello si era rilevato che, secondo il consulente tecnico di parte si può osservare che, premessa la responsabilità solidale tra Bellavista s.r.l. e BLS consortile, il riferimento all'art. 2467 cod. civ. (postergazione dei terzi) è errato, in quanto, al di là dell'evidente scopo mutualistico della società consortile in esame, il credito della Bellavista s.r.l. non era riferito a finanziamenti quanto al ribaltamento dei costi della consortile con il relativo ed esclusivo obbligo di emissione di fatture da parte della BLS.

L'effetto di elisione di partite debitorie e creditorie, quindi, è interno a ciascuna società, consentendo: alla BLS di chiudere il bilancio a zero; alla Bellavista di elidere i ricavi relativi alle fatture emesse alla committente al momento dell'erogazione dei SAL.

In sintesi, quindi, i giudici di merito, hanno ignorato la disciplina delle società consortile BLS, avuto particolare riguardo all'art. 2615-ter cod. civ., nonché all'atto

costitutivo e allo statuto della stessa società, confondendo i contributi/finanziamenti consortili senza obbligo di rimborso, con un ordinario finanziamento soci con obbligo di restituzione, e malgovernando le norme che disciplinano la bancarotta fraudolenta distrattiva che, nel caso in esame, sarebbe consistita nell'asserita restituzione (peraltro sotto forma di compensazione) di finanziamenti in violazione dell'obbligo di postergazione.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e merita pertanto di essere rigettato.

2. Il primo motivo è proprio inammissibile. Ed invero, leggendo la motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che quelle che vengono indicate in ricorso come “presunte condotte fraudolente estranee al capo di imputazione”, si risolvono in meri argomenti di contorno che non assumono rilievo dirimente nell’ambito della ricostruzione specifica della condotta contestata, attenendo essi, piuttosto, a fatti ulteriori che vanno a colorare, sullo sfondo, la vicenda.

La ricostruzione centrale del provvedimento impugnato riporta analiticamente le movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS, evidenziando, in particolare, le operazioni qualificate come “rimborso finanziamento soci” riferibili al socio Bellavista s.r.l., che hanno comportato che il conto crediti della BLS verso la Bellavista s.r.l. - che alla data del 1/01/2013 ammontava ad € 6.566.661,81 - alla data dell'1/01/2015 si era ridotto all'importo di € 2.190.559,82, e poi ulteriormente ridotto ad euro 1.444.913,91, mentre il debito della BLS verso la Bellavista s.r.l. s.c/Fin. Infruttifero della BLS si era azzerato.

Nella motivazione sono specificate le voci di conto attraverso le quali i giroconti hanno abbattuto voci di debito della BLS verso la Bellavista s.r.l., voci denominate “Soci c/Finanziamenti (infruttifero)” e “Bellavista s.c/Fin.Infruttifero”, generando l'estinzione di gran parte del debito della consorziata Bellavista e quindi la soppressione del corrispondente credito della consortile BLS attraverso la compensazione, come contestata in imputazione.

L'aver evidenziato altri elementi, quali, ad esempio, la vendita di attrezzature da BLS alla Bellavista o il pagamento di debiti scaduti da parte della BLS per l'importo di € 748.746,48, o ancora il mancato scioglimento della società al 9.1.2012 che avrebbe determinato un aggravamento della situazione patrimoniale, non si risolve, contrariamente a quanto assume la difesa, in una modificazione del fatto in dissonanza con l'imputazione, che rimane ancorato alla distrazione dell'importo di € 3.252.069 avvenuta tramite il meccanismo della compensazione ampiamente descritto dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Trattasi piuttosto di argomenti idonei a lumeggiare la complessiva finalità delle condotte contestate e cioè quella di svuotare le casse della BLS, in un momento in cui tale società consortile si trovava già in stato di irreversibile dissesto (in favore, in particolare, della Bellavista s.r.l.).

3. Il secondo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato.

3.1. I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione puntuale ed esaustiva riguardo alla condotta ascritta al ricorrente, al quale è contestato di avere, in qualità di liquidatore della BLS s.r.l., società consortile in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 18/12/2015, compensato il suddetto importo di euro 3.252.069 con un debito per pregressi finanziamenti nei confronti della società Bellavista s.r.l., di cui era socio unico ed amministratore lo stesso ricorrente, società che dal 9/01/2012 era divenuta, a sua volta, socio unico della BLS dopo avere acquistato le quote di quest'ultima di proprietà delle altre consorziate.

La società consortile BLS era stata, invero, costituita nel 2007 anche con altre due imprese, tutte aggiudicatarie dell'appalto indetto dall'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli per l'esecuzione di lavori volti alla realizzazione di un nuovo edificio da destinare a nosocomio oncologico.

La ricostruzione dei giudici di merito riporta, come già evidenziato al punto che precede, analiticamente le movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS. In particolare, si evidenzia che «dall'esame della scheda contabile relativa al credito vantato verso il cliente Bellavista s.r.l., alla data del 31.12.2013, risultavano effettuate tre operazioni di giroconto: la prima di compensazione tra il credito verso la Bellavista s.r.l. e il debito verso la Bellavista s.r.l. per euro 1.000.816,83; la seconda di rimborso finanziamento ai soci tra il credito verso la Bellavista s.r.l. ed il debito verso "Soci c/Finanziamenti (Infruttifero)" per euro 1.576.487,80, per effetto del quale il conto della società consortile risultava, al 31.12.2013, ridotto fino ad euro 177.000,00; la terza, infine, di rimborso del finanziamento al socio Bellavista

s.r.l., tra il credito verso la Bellavista s.r.l. ed il debito verso "Bellavista s. c/Fin. Infruttifero" per euro 1.620.581,43, con azzeramento del debito».

«All'esito di tali operazioni – prosegue la sentenza impugnata - il credito vantato dalla società consortile BLS nei confronti della Bellavista s.r.l. si riduceva ad euro 2.368.775,75. Nel corso del 2014, poi, il conto veniva ulteriormente movimentato in aumento all'esito dell'emissione di tre fatture di vendita, per complessivi euro 1.550.326,05, ed in diminuzione per effetto di alcuni versamenti bancari effettuati dalla Bellavista s.r.l. per complessivi euro 1.486.000,00 e di due operazioni di "giroconto" effettuate il 21.12.2014: la prima con il conto del fornitore Bellavista s.r.l. per l'importo di euro 65.541,98 e la seconda con il conto "Soci c/finanziamenti (infruttifero)" per l'importo di euro 177.000,00, con conseguente azzeramento del debito in entrambi i casi».

Nel 2015, infine – si precisa nella sentenza impugnata sempre rapportandosi ai dati emergenti dalla consulenza del c.t.u. - il credito in parola, che, all'1.1.2015, ammontava ad euro 2.190.559,82, si riduceva, per effetto di versamenti diretti e indiretti effettuati dalla Bellavista s.r.l. anche in favore di alcuni creditori della società consortile BLS, fino a raggiungere l'importo di euro 1.444.913,91.

L'esplicito riferimento alle voci di conto attraverso le quali i giroconti hanno abbattuto voci di credito della BLS verso la Bellavista s.r.l. rende chiaro con quale modalità, cioè la compensazione, attraverso l'operazione contabile di giroconto, il credito di BLS verso Bellavista s.r.l. sia stato abbattuto compensandolo con debiti della prima verso la seconda per somme annotate contabilmente come finanziamenti effettuati in favore della BLS da parte della Bellavista s.r.l.

Tanto premesso, la Corte di appello, rispondendo ai rilievi difensivi - che dinanzi ad essa adducevano argomenti analoghi a quelli qui riproposti – ritiene che il trasferimento di un'ingente somma di denaro (ben 3.252.069,00 euro) da una società, in sofferenza e prossima a fallire - la BLS – , in favore di una società ancora in bonis – la Bellavista s.r.l. – , da parte dell'imputato, al quale facevano capo entrambe le società, «a prescindere dalla causa di detta operazione, oltre a non rispondere ad una ragionevole logica imprenditoriale, metteva in grave pericolo il patrimonio della società, svuotandolo di rilevanti risorse economiche, in chiaro pregiudizio del ceto creditorio, a garanzia del quale è all'evidenza funzionale l'integrità del patrimonio dell'impresa: ciò aveva chiaramente peggiorato la capacità della società di far fronte agli impegni con i creditori diversi dai soci con conseguente pregiudizio per gli stessi» (così testualmente a pag. 6 della sentenza impugnata).

Indi conclude, la Corte di appello, che una siffatta condotta, posta in essere in un periodo in cui la società consortile BLS versava già in evidente dissesto e per di

più in fase liquidatoria - in cui com'è noto non sono effettuabili operazioni diverse da quelle funzionali alla liquidazione - integra certamente l'ipotesi contestata di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., di bancarotta fraudolenta per distrazione. Richiama a sostegno della ricostruzione, la Corte di merito, il principio affermato più volte da questa Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui la fraudolenza è desumibile attraverso indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, indici necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – 01).

D'altronde è pacifico, da un lato, che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., anche la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 49438 del 04/11/2019, Rv. 277743 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 57153 del 15/11/2018, Rv. 275232 - 01); che parimenti integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la rinuncia a un credito, quando è idonea ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale, posto che anche le ragioni di credito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez. 5, Sentenza n. 40093 del 11/11/2025, Rv. 289127 – 02). Non può che connotarsi nello stesso senso la condotta che sottende una strumentale, apparente, compensazione tra debito e credito, trattandosi all'evidenza anche in tal caso della dismissione di una posta attiva, di un bene sia pure non materiale quale è il diritto di credito, ovvero di una condotta che equivale alla mancata riscossione di un credito, o comunque alla sua rinuncia, da cui consegue la diminuzione della garanzia patrimoniale della società poi fallita, costituendo il credito parte integrante del patrimonio della stessa.

Ed è altrettanto pacifico che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo di società, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dal

socio in presenza di un eccessivo squilibrio finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 7052 del 13/11/2025, dep. 20/02/2026, Rv. 289459 – 01). E la Corte di appello, come si dirà, conclude proprio alla luce di tale principio per la natura distrattiva della complessiva condotta posta in essere dal ricorrente.

3.2. Il ricorso risulta peraltro incentrato su quanto sarebbe transitato dalla Bellavista s.r.l. alla BLS ed insiste nel qualificare il trasferimento come una sorta di contributo ai costi di realizzazione dell'opera sostenuti dalla BLS, appellandosi alla natura consortile della società e alle relative previsioni di statuto. Tuttavia, non si tiene nella dovuta considerazione il fatto che la consortile BLS fosse comunque una società a responsabilità limitata e che in quanto tale è assoggettabile – anche - alla disciplina di tale tipo di società. Laddove, peraltro, la rilevanza del compatibile rapporto consortile a rigore non esclude che la consorziata possa effettuare dei veri e propri finanziamenti in conto capitale in favore della società consortile, finanziamenti che in quanto tali rimangono evidentemente assoggettati alla disciplina della postergazione applicabile alle società a responsabilità limitata (e non solo).

In ogni caso, nella fattispecie in esame, a riprova della intervenuta estinzione del credito maturato dalla società fallita verso la consorziata Bellavista, vi è, secondo i giudici di merito, la intervenuta insinuazione al passivo della Bellavista s.r.l. – dichiarata poi anch'essa fallita - da parte del curatore della BLS per il solo importo residuo di euro 1.444.913 e non per il complessivo credito originariamente vantato.

Tale circostanza, a differenza di quanto assume la difesa, secondo i giudici di merito, non depone per la legittimità delle operazioni a monte compiute dal momento che la loro impugnazione è rimessa alle scelte e valutazioni degli organi della procedura fallimentare, in ordine alle quali peraltro nulla di specifico si dice in ricorso, che si limita a desumere, dall'avvenuta insinuazione al passivo del solo credito residuo, la legittimità di quanto intervenuto riguardo alla parte non fatta valere in sede di insinuazione. Ed invero, quanto al maggior credito oggetto di estinzione, esso, a differenza di quanto assume la difesa, non avrebbe potuto essere fatto valere direttamente in sede fallimentare mediante l'insinuazione al passivo sul presupposto della illegittimità della sua estinzione, ma si sarebbe dovuto innanzitutto intervenire sulla causa estintiva di tale credito con un'azione giudiziaria *ad hoc*. Sicché dalla mancata insinuazione al passivo di tale credito non si può in alcun modo desumere la legittimità della sua causa estintiva.

Quanto poi alla violazione dell'art. 2615-ter cod. civ., a ben vedere la stessa prospettazione difensiva si risolve, piuttosto, come bene evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, in un rafforzamento della contestata distrazione. Ed infatti se, come assume la difesa, le somme versate dalla Bellavista s.r.l. in favore della BLS avessero la natura di contributi consortili previsti dall'art. 2615-ter cod. civ., fatturati dalla seconda verso la prima, e costituissero quindi adempimento di un preciso obbligo previsto dallo statuto del consorzio, il cui adempimento è necessario per consentire alla società consortile di eseguire il contratto, dovrebbero per essi valere le considerazioni svolte dalla stessa pronuncia menzionata dal ricorrente (Sez. 5, n. 4955 del 19/11/2010, dep. 2011, non mass.). Tale pronuncia, richiamando un principio già espresso in precedenza (Sez. 1 civ., n. 11081 del 11/06/2004, Rv. 573548 - 01), ha affermato che tale contributo (che costituisce una sorta di finanziamento della società a fondo perduto) non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, dovendolo nettamente distinguere dal prestito sociale, ed assimilarlo, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenza che neppure una volta fallita la società consortile alcun diritto alla restituzione può essere riconosciuto in capo alla società consorziata che ebbe ad effettuare tale tipo di finanziamento.

Se questa è la natura dei contributi consortili previsti dall'art. 2615-ter cod. civ. e specificamente menzionati – secondo quanto precisa la stessa difesa - come obbligo per i consorziati della BLS nel proprio statuto, non si vede, allora, in base a quale disposizione ne sia stata disposta, tramite compensazione o altro, in un periodo di irreversibile dissesto della consortile, la restituzione alla Bellavista s.r.l., rimasta in quel momento l'unico socio della società consortile – tenuta in vita, secondo la calzante precisazione contenuta nella sentenza impugnata, in veste unipersonale, nonostante già dal 9.1.2012 ricorressero i presupposti per lo scioglimento per essere venuta meno la pluralità dei consorziati, all'evidente unico fine di trasferire le risorse economiche a favore della medesima Bellavista s.r.l.

In tale ottica, l'operazione effettuata dal ricorrente rimane ancor più priva di giustificazione, avendo egli, attraverso di essa, in definitiva estinto un credito della consortile verso la consorziata senza che vi fosse alcun debito restitutorio da soddisfare. In sintesi, la stessa tesi difensiva dimostrerebbe, secondo la non peregrina ricostruzione svolta dal P.G., la distrazione.

Né la riconduzione difensiva di tali versamenti come contributi rispetto ai quali opererebbe il meccanismo di "ribaltamento dei costi", pare idonea a giustificare la restituzione di tali somme al socio consortile, attenendo il meccanismo del ribaltamento – come spiegato dai giudici di merito - ad un piano diverso da quello sulla cui base è stata ricostruita la operazione distrattiva in argomento.

Osserva in particolare la Corte di merito al riguardo che «non assume alcuna rilevanza, alla luce delle complessive risultanze probatorie, la natura giuridica e contabile dell'operazione in contestazione, ricostruita dall'appellante secondo la procedura di "ribaltamento dei costi" della BLS sulla Bellavista s.r.l.; si tratta, invero, di una ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e su operazioni contabili ("giroconti") tramite i quali venivano effettuati e registrati i trasferimenti del denaro, che all'evidenza in alcun modo influiscono sul carattere distrattivo del trasferimento di denaro e che anzi "coprivano", sotto il profilo formale, lo svuotamento della società oramai in decozione».

E con tale specifica impostazione la difesa, neppure con la memoria di replica, si è adeguatamente confrontata.

Conclude la sentenza impugnata che, nella specie, la fraudolenza del trasferimento di denaro emerge da una pluralità di fattori, «basti considerare l'operazione complessiva compiuta dall'odierno appellante, il quale, liquidatore della società consortile BLS, all'evidenza già in avanzato stato di dissesto, dopo il recesso delle altre due società, che costituivano l'originaria compagine della consortile, aveva acquisito, come socio ed amministratore della Bellavista s.r.l., le quote delle società recedute, diventando, quindi, socio unico della società B.L.S., al chiaro scopo di svuotare dalle risorse finanziarie quest'ultima società, destinata al fallimento - come in effetti è avvenuto - a favore della s.r.l. Bellavista, allo stesso riconducibile, e proseguire l'attività imprenditoriale».

Tale ricostruzione rende altresì evidente la correttezza della qualificazione giuridica della apparente operazione di compensazione quale ipotesi distrattiva e non come bancarotta preferenziale.

3.3. Corretta è, infine, l'ulteriore considerazione della decisione impugnata ove esclude la decisività della circostanza inerente al dedotto rapporto di "immedesimazione" tra le società, secondo cui la BLS, società di scopo per l'esecuzione dell'appalto, era una mera mandataria della consorziata, con responsabilità solidale in capo a quest'ultima - la Bellavista s.r.l. - per i debiti della consortile. E ciò – come ben messo in luce nella requisitoria del P.G. in atti - non solo perché si tratta di questione che attiene ai rapporti contrattuali con i terzi, bensì anche perché se sussiste la responsabilità solidale della Bellavista per i debiti della società consortile BLS non è vero il contrario e dunque non vi è perfetta coincidenza tra la massa dei creditori sociali della BLS e quella della Bellavista.

Ed infatti il consorzio con attività esterna svolge un'attività di servizio in favore dei consorziati, che avviene in ogni caso mediante l'assunzione del rischio gestorio in capo all'organizzazione, che configura nella fattispecie un centro autonomo di rapporti soggettivi attivi e passivi e come tale dotato di soggettività

giuridica. Indiretta dimostrazione di tale principio sarebbe, secondo il Procuratore Generale, l'avvenuta insinuazione al passivo della Bellavista s.r.l., poi fallita, da parte della curatela fallimentare della BLS, per la somma risultante a credito di quest'ultima verso la prima alla data dell'1/1/2015 (€ 1.445.323,91).

Ad ogni buon conto, ribadisce la Corte di appello, «tramite l'acquisizione dell'intero capitale della società BLS da parte della Bellavista s.r.l., quest'ultima società diventava socia unica della prima, per cui le due società, sebbene distinte ed autonome sotto il profilo giuridico/patrimoniale, erano caratterizzate di fatto da un centro di interessi unitario, facente capo proprio all'odierno appellante. L'assunto difensivo relativo alla responsabilità solidale tra la BLS e la Bellavista s.r.l., che riguarda, giova ribadirlo, essenzialmente i rapporti delle società verso terzi, non può assumere valenza scriminante della condotta di distrazione fraudolenta di un'ingente somma di denaro, tenuto conto soprattutto che, come si è detto, tale operazione era stata compiuta dal Bellavista quando ormai la B.L.S. era in stato di decozione, al fine di svuotare questa società a favore della Bellavista s.r.l., facente capo allo stesso, e comunque in danno della par condicio creditorum, giacché i creditori della società BLS, in caso di fallimento, si sarebbero trovati a concorrere con i creditori della Bellavista s.r.l., con conseguente pregiudizio delle loro pretese a seguito della rilevante riduzione del patrimonio della fallita sul quale avvalersi».

Deve dunque concludersi per la inconferenza dei rilievi mossi dalla difesa e per l'insussistenza di tutti i vizi denunciati.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/04/2026.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
ROSA PEZZULLO